

REGIONE VENETO
AZIENDA U.L.S.S. N. 8 BERICA

ACCORDO

ai sensi dell'art. 8-quinquies del D. Lgs n. 502/92
e delle DD.GG.RR. n. 2417 del 31.07.2007 e n. 815 del 6/6/2017
per l'erogazione delle prestazioni termali previste dall'art. 36 L. 833/78

T R A

l'Azienda ULSS 8 BERICA con sede in Vicenza viale Rodolfi, 37 (Partita I.V.A. 02441500242) in persona del Direttore Generale Giovanni Pavesi - di seguito denominata più brevemente ULSS

E

l'Azienda Termale denominata Terme di Recoaro spa con sede in Recoaro Terme – Via Fonti Centrali, (Partita I.V.A. 04029600246), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione sig.ra Paola Borgo - legale rappresentante (C.F. BRGPLA67B21L551E), la quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, di non essere stata condannata con provvedimento passato in giudicato per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la P.A.

PREMESSO

- che le cure termali sono erogate a carico del SSN negli stabilimenti delle Aziende Termali accreditate ai sensi dell'art. 8 quater del D.Lgs 502/1992 e s.m.i. e della L.R.22/2002;
- che la Regione Veneto con D.G.R. n. 2417 del 31.07.2007 avente ad oggetto “Stabilimenti Termali: Approvazione requisiti specifici di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento; Approvazione requisiti per i livelli tariffari differenziati; Definizione tempistica e procedura per l'adeguamento degli stabilimenti termali in esercizio” ha disciplinato organicamente i requisiti per l'erogazione delle prestazioni di assistenza termale in ambito regionale, sia per quanto attiene la valutazione dei presupposti all'autorizzazione all'esercizio che all'accreditamento per gli stabilimenti già convenzionati con il SSR;
- che Terme di Recoaro spa è titolare di accreditamento istituzionale in virtù della delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 985 del 27/6/2017 con livello tariffario B (corrispondente al livello tariffario nazionale II) per l'erogazione delle prestazioni
 - 89.90.3 bagno terapeutico per malattie artroreumatiche
 - 89.91.2 seduta inalatoria (inalazione o nebulizzazione/polverizzazione o aerosol/doccia nasale o humages con acqua termale)
 - 89.92.4 seduta di cura idropinica per calcolosi delle vie urinarie e sue recidive
 - 89.93.1 seduta di cura idropinica per malattie dell'apparato gastroenterico in stabilimenti che usano acque ad effetto catartico.
- che relativamente alla determinazione delle tariffe delle prestazioni termali a carico del SSN, è intervenuta l'Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano

del 9/2/2017 rep. Atti n. 18/CSR, intesa recepita dalla Regione Veneto con deliberazione di Giunta n. 815 del 6/6/2017 trasmessa alle Aziende Ulss con nota prot. 250999 del 27/6/2017;

- che la Regione con deliberazione di Giunta n. 815 del 6/6/2017 ha provvisoriamente determinato, per l'anno 2018 e per Terme di Recoaro spa, il budget per l'erogazione delle prestazioni termali in € 173.233,00, in attesa che l'Azienda Zero provveda all'asestamento del budget complessivo regionale 2017 e alla eventuale conseguente revisione del budget 2018, da rideterminarsi con Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale;
- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private accreditate di cui all'art. 8 *quinquies* del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
- che il presente accordo contrattuale è redatto in duplice copia, di cui una da trasmettere all'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto a cura dell'Azienda ULSS;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda Termale, ai sensi e per gli effetti del presente accordo provvisorio, la cui durata va **dal 1/6/2018 al 31/12/2018**, è ammessa ad erogare, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, le seguenti prestazioni termali da riconoscersi nel livello tariffario B con adesione (corrispondente al livello tariffario nazionale II con adesione):

IN REGIME SSN:

- *89.90.3 bagno terapeutico per malattie artroreumatiche*
- *89.91.2 seduta inalatoria (inalazione o nebulizzazione/polverizzazione o aerosol/doccia nasale o humages con acqua termale)*
- *89.92.4 seduta di cura idropinica per calcolosi delle vie urinarie e sue recidive*
- *89.93.1 seduta di cura idriponica per malattie dell'apparato gastroenterico in stabilimenti che usano acque ad effetto catartico*

IN REGIME INAIL:

- *89.90.3 bagno terapeutico per malattie artroreumatiche*
- *89.91.2 seduta inalatoria (inalazione o nebulizzazione/polverizzazione o aerosol/doccia nasale o humages con acqua termale)*

ART. 2

L'Azienda Termale si impegna ad erogare durante il periodo annuale di apertura, alle condizioni appresso indicate e senza richiedere alcun pagamento da parte degli assistiti – fatta eccezione per la quota di partecipazione alla spesa eventualmente prevista secondo le vigenti disposizioni di legge – le prestazioni termali di cui al precedente art. 1, a tutti gli aventi titolo che ne fanno richiesta su esibizione di valida “proposta-richiesta” di cui al successivo art. 3 unitamente ad idoneo documento di riconoscimento, nel limite complessivo del **budget annuo provvisorio** di

€ 173.233,00 quantificato a tariffa regionale, al lordo del ticket eventualmente versato dal paziente, così come stabilito dalla deliberazione regionale n. 815/2017, la quale prevede che l'Azienda Zero provveda all'asestamento del budget complessivo regionale 2017 nonché all'eventuale conseguente revisione del budget 2018, da rideterminarsi con decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale. Nelle more di tali adempimenti, quindi, la presente assegnazione riveste natura di provvisorietà e il presente accordo potrà essere rivisto alla luce dei medesimi adempimenti.

L'Azienda Termale può fatturare prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale esclusivamente nei limiti del budget assegnato per l'anno 2018. Una volta esaurito il budget assegnato, l'Azienda Termale può scegliere se accettare o meno ulteriori richieste SSR e riscuotere il relativo ticket, assumendosi il rischio di non vedere riconosciuta alcuna remunerazione, oltre al ticket riscosso, qualora a consuntivo e nei limiti del tetto regionale, non risultassero disponibilità economiche derivanti da economie di budget di altre strutture accreditate. Le somme eventualmente riconosciute a copertura delle prestazioni erogate oltre il budget non costituiscono incremento di budget per l'anno successivo.

ART. 3

L'Azienda Termale:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile; in particolare si impegna a dettagliare separatamente, nelle fatture mensili, il valore lordo della produzione, il ticket dovuto dagli utenti, il fatturato netto;
- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe di cui alla vigente disciplina regionale;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo;
 - compartecipazione alla spesa da parte del cittadino;
 - movimentazione (accettazione, produzione, trasmissione) di ricette dematerializzate;
 - mantenimento e adeguamento continuo di requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero.
- si impegna a trasmettere le fatture all'ULSS in formato elettronico, secondo le regole tecniche definite con DM 55/2013 e le indicazioni operative che saranno fornite dai competenti uffici aziendali. Ai fini della trasmissione della fattura elettronica al sistema

di Interscambio il Codice Univoco Ufficio di ULSS 8 è: **MWGYHM**, il Nome dell'Ufficio: **SEDE ARZIGNANO**

Fermo restando il principio della libera scelta del cittadino in ordine all'azienda termale cui rivolgersi, l'accesso è subordinato, come previsto dall'art. 8-bis – 2° comma - d.lgs. n. 502/92, esclusivamente alla proposta-richiesta da redigersi **su ricettario del SSN**, da parte del medico di medicina generale dell'assistito o di altro medico specialista in una delle branche attinenti alle patologie identificate dall'allegato D alla DGRV n. 815/2017. La proposta-richiesta deve indicare la diagnosi, corrispondente ad una delle suddette patologie, ed il correlato ciclo o i cicli di cura da praticare.

L'accesso alle cure da parte degli aventi diritto a beneficiare del regime speciale INAIL ai sensi dell'art. 5, c. 1 della L. 24.10.2000 n. 323, è subordinato alla prescrizione, redatta sull'apposita modulistica da medico specialista dell'Istituto. Ai cittadini dell'Unione Europea si applicano le disposizioni dello stato competente.

L'Azienda Termale si è già impegnata ad adeguare le proprie modalità di ricezione e gestione della ricetta dematerializzata entro il 31 dicembre 2017.

ART. 4

L'Azienda Termale, prima di ammettere l'assistito all'effettuazione delle cure prescritte, deve sottoporlo ad accurata **visita medica** per l'accertamento di eventuali controindicazioni cliniche ed in seguito attenersi ai cicli prescritti dal medico di medicina generale dell'assistito o dallo specialista; è tenuta altresì ad individuare qualità, tempi, intervalli e modalità delle somministrazioni, nell'ambito delle cure prescritte, avendo riguardo alle esigenze cliniche dell'assistito. Nei casi in cui vengono accertate controindicazioni al tipo di cura prescritto, l'assistito non può essere ammesso ad altro tipo di cura.

I compiti di cui ai due punti precedenti spettano al Direttore Sanitario responsabile dell'Azienda, od altro sanitario incaricato, i quali sono anche tenuti, ai sensi del presente accordo, a controllare le terapie farmacologiche in corso per l'affezione per la quale è autorizzata la cura termale o per affezioni concomitanti, ad effettuare gli interventi d'urgenza, praticabili nell'Azienda Termale, che si rendano necessari nel corso della cura termale ed a compilare la "**cartella clinica** termale individuale".

ART. 5

Tutti i cicli di cura relativi alle prestazioni di cui al precedente articolo 1 del presente accordo, hanno di norma la durata di **12 giorni**, entro i quali le prestazioni di cui si compongono sono effettuate secondo i tempi, gli intervalli e le modalità prescritte ai sensi del precedente art. 4 avuto riguardo alle esigenze cliniche dell'assistito.

ART. 6

L'Azienda Termale, all'atto dell'accettazione dell'assistito, dovrà verificare che la proposta-richiesta, redatta sul modulario del SSN rechi la dichiarazione, sottoscritta dall'assistito stesso, di poter usufruire delle esenzioni normativamente previste e di non aver usufruito, nell'anno solare in corso, di altro ciclo di cure termali, con oneri a carico del SSN, oppure di appartenere alle

categorie protette ex lege n. 833/78 che possono fruire, nel corso dell'anno, di un ulteriore ciclo di cure.

ART. 7

L'ULSS:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, ove previsto al netto della quota di partecipazione alla spesa direttamente corrisposta dall'assistito, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa stabilita, per l'anno di riferimento, per tipo di cura e per livello tariffario, dalla Regione Veneto. Le tariffe si intendono vigenti, fisse per tutto l'arco dell'anno d'interesse e comunque fino alla loro revisione da parte della Regione, e comprensive di ogni prestazione prevista nell'allegato "D" alla D.G.R. n. 815/2017 inclusa la visita medica di ammissione e la compilazione della cartella clinica;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti all'Azienda Termale entro il termine, concordato tra le parti, di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- comunica tempestivamente all'Azienda Termale ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

ART. 8

L'Azienda Termale invia all'ULSS, entro il giorno 10 di ogni mese successivo all'erogazione della prestazione, gli originali delle prescrizioni-proposte e il flusso informativo formato da due Files (File E1 – dati anagrafici e File E2 – dati prestazioni sanitarie) contenenti tutte le informazioni obbligatoriamente previste, concernenti l'assistito, l'ULSS di residenza, la struttura erogatrice, le prestazioni erogate ed i corrispettivi dovuti nel tracciato record e le codifiche già a suo tempo individuate dalla Regione. L'invio delle fatture deve effettuarsi mensilmente, anche se esse si riferiscono ad un esiguo numero di prestazioni erogate.

Ricevuto il materiale relativo alle fatturazioni (cartaceo ed informatico), gli uffici dell'ULSS provvedono, entro il mese stesso, ad effettuare un primo controllo, richiedendo eventualmente alla Azienda Termale informazioni integrative per la correzione degli errori non informatici. E' nell'interesse dell'Azienda Termale fornire con tempestività le precisazioni richieste.

Qualora quest'ultime non vengano tempestivamente fornite, l'ULSS provvederà a liquidare solamente le prestazioni non oggetto di contestazione.

ART. 9

L'Azienda Termale solleva l'ULSS da ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura che siano derivati agli assistiti sia in dipendenza delle cure praticate sia per altre cause comunque riferibili alla fruizione delle cure stesse.

L'ULSS ha facoltà di effettuare tutti i sopralluoghi ritenuti necessari nell'ambito dell'Azienda Termale ed i controlli sulle prestazioni erogabili in accreditamento e le conseguenti liquidazioni.

ART. 10

Il presente accordo si intende immediatamente ed automaticamente risolto:

1. ove siano revocate e, comunque, vengano meno per qualsiasi causa la concessione mineraria o l'autorizzazione all'esercizio o l'accreditamento come disciplinato ai sensi della normativa regionale vigente;
2. in caso di ingiustificata chiusura dell'Azienda Termale durante il periodo di attività.

Al venir meno, per qualunque causa, delle condizioni di erogabilità di un determinato tipo di cura oggetto del presente accordo, questo si intende immediatamente ed automaticamente risolto per la parte relativa al solo tipo di cura non più erogabile; ove l'impedimento abbia carattere temporaneo il presente accordo si intende parzialmente sospeso per tutta la durata di esso.

L'ULSS inoltre, ha facoltà di determinare la risoluzione di diritto della presente convenzione secondo i modi di cui al secondo comma dell'art. 1456 C.C.:

- a) nel caso in cui l'Azienda Termale abbia preteso dagli assistiti il pagamento di prestazioni dedotte in accordo, in violazione di quanto stabilito dal precedente art. 6;
- b) in caso di mancato rispetto da parte dell'Azienda Termale dell'obbligo, sancito dal precedente art. 4, di sottoporre l'assistito a visita medica prima di ammetterlo all'effettuazione della cura;
- c) nel caso in cui l'Azienda Termale impedisca l'effettuazione dei controlli previsti dal secondo comma del precedente art. 9.

ART. 11

Il presente accordo provvisorio ha durata dal 1/6/2018 al 31/12/2018; lo stesso può essere soggetto ad eventuali modifiche e/o integrazioni a seguito di sopravvenute disposizioni regionali o nazionali.

Non è ammessa proroga automatica.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'Azienda Termale, corre l'obbligo per la medesima di darne preventiva comunicazione all'ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

ART. 12

L'Azienda Termale si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza socio-sanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

1. l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento previa acquisizione del parere favorevole dell'ULSS; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'ULSS, l'Azienda Termale subentrata deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
2. ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive, attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'ULSS, (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'ULSS competente territorialmente. L'ULSS si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;

3. la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'Azienda Termale previamente accertato dall'ULSS, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'ULSS.

ART. 13

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice del Foro di Vicenza, competente in via esclusiva.

ART. 14

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Li 18/07/2018


IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS N. 8
Giovanni Pavesi

IL PRESIDENTE
DELL'AZIENDA TERMALE
Paola Borgo

